



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Civile

in persona del Giudice Dott.ssa Maria Grazia Barbuto
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta ad R.G. n. r.g. 2108/2019 promossa da:

BORRA SONIA (C.F. BRRSNO78B49E379K), elettivamente domiciliata in Vercelli, Via G. Ferraris n. 90, presso e nello studio dell'Avv. **COMOGLIO PAOLO**, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione

Attrice opponente

contro

PEPA TETTI E LEGNAMI S.R.L. (P.IVA 002484520024), elettivamente domiciliata in Vercelli, Via F. di Gattinara n. 22, presso e nello studio dell'Avv. **SCHEDA ALESSANDRO**, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso monitorio

Convenuta opposta

Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 673/2019- r. g. n. 1476/2019

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice ha concluso, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie:

“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- in via pregiudiziale, in rito, dato atto dell'applicabilità al caso di specie della clausola compromissoria contenuta nell'articolo 34 dello statuto sociale della Pepa Tetti e Legnami s.r.l. e dato atto dell'improcedibilità della domanda, dichiarare nullo e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 673/2019, emesso in data 29 agosto 2019 dal Tribunale di Vercelli, nel procedimento n. 1476/2019 R.G., notificato in data 23 settembre 2019;

- in via pregiudiziale subordinata, sempre in rito, dato comunque atto, in via subordinata, della competenza per materia del Tribunale di Torino, sezione specializzata in materia di impresa, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vercelli e, conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo n. 673/2019, emesso in data 29 agosto 2019 dal Tribunale di Vercelli, nel procedimento n. 1476/2019 R.G., notificato in data 23 settembre 2019;

- in via principale, nel merito, dato atto dell'infondatezza e dell'inesigibilità del diritto di credito azionato dalla Pepa Tetti e Legnami s.r.l. revocare il decreto ingiuntivo n. 673/2019, emesso in data 29 agosto 2019 dal Tribunale di Vercelli, nel procedimento n. 1476/2019 R.G., notificato in data 24 settembre 2019 e, in ogni caso, respingere integralmente la domanda avversaria, in quanto infondata;

- in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari di tutti i gradi di giudizio fino ad ora svolti, oltre alla rifusione delle spese generali, delle spese successive occorrente, dell'IVA e del contributo di cui all'art. 11 della legge n. 576 del 1980 sugli importi imponibili.”

Parte convenuta ha concluso, previa reiterazione delle proprie istanze istruttorie:

Piaccia all'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

Nel merito e in via principale:

-respingere la proposta opposizione e tutte le domande in essa dedotte e così:

--dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la Sig.ra Borra Sonia al pagamento, in favore della Ditta Pepa Tetti e Legnami s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma capitale di €15.000,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo ed oltre le spese della procedura di ingiunzione liquidate in € 145,50= per anticipazioni e in € 540,00= per competenze, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge, CPA e IVA, oltre alle spese successive;

In via subordinata:

--previa fissazione di un termine, ex art. 1817 c.c., condannare la Sig.ra Borra Sonia, al pagamento, in favore della Ditta Pepa Tetti e Legnami s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma capitale di € 15.000,00=, oltre interessi dalla domanda al saldo, per le causali meglio esposte in narrativa;

Con il favore di spese, diritti ed onorari tutti di giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA di legge”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato nel rispetto del termine di cui all'art. 645 c.p.c. BORRA SONIA proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 673/2019 con cui l'intestato Tribunale le aveva ingiunto il pagamento di Euro 15.000,00 oltre interessi e spese del monitoraggio in favore di PEPA TETTI E LEGNAMI S.R.L. sulla base dei seguenti motivi:

A) Nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso dall'intestato Tribunale nonostante la presenza di apposita clausola compromissoria all'art. 34 dello Statuto della società convenuta, avendo la ricorrente fondato la propria domanda sull'asserita mancata restituzione di somme concesse in prestito all'ex socia e dunque strettamente connessa al rapporto sociale. Ne sarebbe conseguita l'improcedibilità del successivo giudizio di opposizione;

B) Nullità del decreto ingiuntivo, stante la competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in materia di imprese presso il Tribunale di Torino. La *causa petendi* dell'azione monitoria trovava fondamento nel rapporto sociale, in quanto all'epoca dell'erogazione del prestito l'attrice era socia al 50% e amministratrice della società convenuta e dunque si sarebbe trattato di una causa devoluta al giudice specializzato ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003;

C) Inesigibilità del credito, per assenza di un termine entro cui adempiere alla restituzione delle somme concesse in prestito e non potendosi ritenere implicito nel ricorso per decreto ingiuntivo la richiesta di fissazione di un termine, dovendo controparte introdurre apposito giudizio ordinario ai sensi dell'art. 1817 c.c.;

D) Inesistenza del credito. La ricorrente non aveva allegato in sede monitoria alcuna documentazione idonea a provare l'erogazione delle somme richieste e della relativa causale. L'attrice in ogni caso, quale socia e amministratrice, aveva diritto a percepire utili e compensi, sì da escludere qualsivoglia obbligo restitutorio in favore della società.

Sulla base di tali premesse, BORRA SONIA concludeva chiedendo in via pregiudiziale di rito dichiararsi la nullità e dunque revocarsi il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento dei motivi di opposizione sub A) e sub B) e in ogni caso – nel merito- per infondatezza della domanda avversaria.

Si costituiva in giudizio la PEPA TETTI E LEGNAMI S.R.L. contestando le eccezioni preliminari svolte da controparte, rilevando come non potesse farsi applicazione dell'art.34 dello Statuto,



considerato che l'attrice non era più socia al momento del deposito del ricorso monitorio e dunque la controversia non rientrava nell'ambito del rapporto societario.

Parimenti da escludere sarebbe stata la dedotta incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, trattandosi di controversia avente ad oggetto i rapporti tra la società e terzi, quale doveva intendersi l'attrice sin dal 25.5.2018, data in cui al socio uscente era stata liquidata la relativa quota sociale.

In relazione all'esigibilità del credito, rilevava che il termine entro cui adempiere coincideva con la cessazione del rapporto sociale e, in subordine, insisteva affinché fosse il G.I. nell'ambito del giudizio di opposizione a provvedere a fissare un termine ai sensi dell'art. 1817 c.c.

La convenuta opposta allegava infine come già in sede di libro giornale della società Pepa Tetti fosse stato espressamente indicata la somma di Euro 15.000,00 tra i rapporti a credito in data 10.4.2017 con causale "prestito al socio Borra S." e controparte non avesse mai contestato tale imputazione, essendo peraltro anche amministratrice all'epoca dei fatti.

All'udienza di comparizione e trattazione la convenuta opposta esibiva estratto conto della società da cui emergeva l'erogazione delle somme in favore di controparte, che tuttavia ne negava la natura di prestito.

Il G.I. rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c.

La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito, era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

L'opposizione è infondata e non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.

A) –B) Sulle questioni pregiudiziali di rito.

L'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria di cui allo statuto societario non merita accoglimento.

Sul punto si osserva come la questione della improponibilità della domanda conseguente alla previsione di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da sollevarsi su eccezione di parte, sebbene non osti alla emissione di un decreto ingiuntivo, comporta la improponibilità della domanda dinanzi al giudice della opposizione soltanto ove eccepito dalla parte interessata ad ottenerne la relativa declaratoria (Cass. SS.UU. n. 19473/2016).

Nel caso di specie l'opponente pretende di ricondurre la richiesta di restituzione della somma di Euro 15.000,00 erogata in suo favore dalla società convenuta alla clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto, che espressamente prevede che *"nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano oggetto di diritti indisponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute a tre arbitri"*.

E tuttavia si osserva come in alcun modo il presente giudizio possa ricondursi al "rapporto sociale" in quanto- in disparte la circostanza incontestata che l'opponente non sia più socia della Pepa Tetti- la *causa petendi* della domanda restitutoria, diversamente da quanto sostenuto dall'attrice, non è il pregresso contratto sociale, ma il (diverso) contratto di mutuo fondante il pagamento in favore dell'ex socia.

La domanda svolta dalla ricorrente in sede monitoria dunque trova mero presupposto storico e non causa nel pregresso rapporto sociale, da cui prescinde (cfr. Cass. n. 28011/2019; Cass. n. 20673/2016;



Cass. n. 23675/2013; Cass. n.1674/2012).

Per le medesime ragioni non può essere accolta l'eccezione di incompetenza in favore delle Sezioni Specializzate in materia di imprese presso il diverso Ufficio Giudiziario, poiché la domanda di adempimento svolta dalla società in sede monitoria e di cui il presente giudizio costituisce il conseguente sviluppo processuale, non si fonda sul pregresso rapporto sociale tra le parti, bensì sul mutuo concesso in favore della propria socia (cfr. in tal senso anche Trib. Torino 16.2.2015). A tal fine non sono idonee a mutare la competenza dell'intestato Tribunale le difese dell'attrice opponente-convenuta in senso sostanziale circa la diversa natura del pagamento.

Ne consegue la competenza dell'intestato Tribunale a conoscere anche del giudizio di merito instauratosi a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo e a pronunciarsi sul merito della domanda, non sussistendo alcuna ipotesi riconducibile all'art. 3 D. Lgs. n. 168/2003.

C) Sull'inesigibilità del credito azionato.

Anche tale motivo di opposizione non merita accoglimento.

In primo luogo si osserva come nel caso di mutuo senza fissazione del termine, il diritto del creditore ad esigere la prestazione non ha come presupposto necessario una preventiva pronuncia giudiziale costitutiva- come invece sostenuto dall'opponente- in quanto il decreto ingiuntivo che accoglie la domanda di pagamento immediato, esplicitamente o implicitamente, riconosce come avverata la condizione dell'inadempimento (cfr. Cass. n. 6984/2003; Cass. n. 5371/1988; Cass. n. 1343/1978).

E' stato inoltre affermato che il giudice, anche se il creditore non abbia formalmente proposto un'istanza di fissazione del termine, ai sensi dell'art. 1183 co. 3 c.c. può ritenere che si è verificato l'inadempimento, ove reputi che il ritardo del debitore sia incompatibile con la natura della prestazione e riveli perciò la volontà di non adempiere o comunque lasci trascorrere un lasso di tempo che- secondo la valutazione insindacabile del giudice di merito- sia ritenuto congruo rispetto a una determinata obbligazione inadempita (Cass. n. 5360/1983).

Inoltre poiché l'art. 1183 c.c. non richiede formule sacramentali né per la richiesta al giudice di fissazione di un termine né per il consequenziale provvedimento, è possibile individuare tale richiesta nel ricorso per l'emanazione del decreto ingiuntivo e il provvedimento di fissazione nel decreto pronunciato in accoglimento (Cass. n. 89/1969).

In secondo luogo, la fissazione di un termine ai sensi dell'art. 1183 c.c. (di cui l'art. 1817 c.c. costituisce specifica applicazione in relazione al contratto di mutuo) entro cui adempiere è rimessa al G.I., il quale valuta caso per caso, potendo affermare l'esigibilità immediata della prestazione, ovvero fissare un termine precedente o successivo alla domanda giudiziale.

La mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione deve essere consensualmente eseguita inoltre non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo di costituire in mora l'altra ex art. 1454 c.c. e, quindi, di fare ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 c.c. e in ogni caso può essere sufficiente, in relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per il quale possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (cfr. Cass. n. 14243/2020; Cass. n. 22811/2010; Cass. n. 19414/2010; Cass. n. 15796/2009).

Tenuto conto delle particolari circostanze del caso concreto (pagamento in data 10.4.2017; successivo



scioglimento del rapporto mediante cessione della quota al 7.6.2018) deve quindi confermarsi l'immediata esigibilità del credito dalla data in cui la convenuta opposta ne ha chiesto la restituzione con raccomandata a/r ricevuta dalla ex socia in data 31.12.2018 (doc. n. 3 monitorio, *rectius* al 15° giorno successivo, corrispondente al 15.1.2019), sicché il credito azionato in sede monitoria era già esigibile al momento del deposito del ricorso monitorio, con ogni conseguenza in termini anche di riparto delle spese di lite (cfr. Cass. n.16767/2014).

D) Sulla prova dell'esistenza del credito.

Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto (cfr. Cass. n.16767/2014 cit.).

Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'ingiungente, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche nel giudizio di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.

In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., *ex plurimis*, SS.UU. Cass. n.13533/2001).

Nel caso di specie la Pepa Tetti ha agito in sede monitoria per ottenere la condanna di controparte alla restituzione della somma di Euro 15.000,00 versata alla sig.ra Borra a titolo di prestito in data 10.4.2017.

Quest'ultima, proponendo opposizione ha anzitutto negato di aver ricevuto tali somme e successivamente – anche a seguito di produzione della distinta del relativo bonifico eseguito in suo favore- ne ha contestato la natura di mutuo, genericamente allegando che ben avrebbe potuto trattarsi di utili o compensi percepiti nella propria qualità di socia e amministratrice.

Deve premettersi che, al fine di determinare se le somme siano state erogate in base al rapporto sociale e dunque siano state versate quali compensi o utili non è sufficiente la denominazione utilizzata all'interno delle scritture contabili, dovendosi avere riguardo in concreto alla volontà delle parti e ricadendo dunque su chi richieda la restituzione offrire prova del rapporto o titolo che giustifica la restituzione (cfr. Cass. n. 1430/2017; Cass. n. 7929/2020 in relazione alla diversa fattispecie del finanziamento proveniente dal socio).

Nei termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. la convenuta opposta- attrice in senso sostanziale, che ne era onerata, ha fornito prova della verosimile natura di prestito delle somme erogate, producendo documentazione da cui è possibile anzitutto confermare:

- che la sig.ra Borra ricoprì la carica di socio al 50% e si occupasse dell'intera amministrazione, in particolare anche degli incassi, pagamenti e gestione ordinaria, mentre il socio Pepa Franc si occupava degli adempimenti *di cantiere* (cit.).



In vista della successiva cessione della quota del socio uscente, le parti davano atto di tali circostanze e disciplinavano anche il passaggio di consegne, sicché la sig.ra Borra dichiarava espressamente: *“si impegna ed obbliga a mettere il sig. Franc Pepa nelle condizioni di conoscere tutte le situazioni amministrative e contabili da lei gestite...”* (cfr. scrittura privata 24.4.2018 sub. doc. 4 convenuta). In tale contesto risulta verosimile la tesi sostenuta dalla convenuta opposta circa l'esecuzione del pagamento da parte della stessa socia in proprio favore;

- che i compensi già percepiti dalla sig.ra Borra per il 2017, al pari di quelli percepiti dal socio Pepa Franc, deliberati dall'assemblea dei soci in data 4.4.2017 in misura pari ad Euro 120.000,00 lordi, sono stati regolarmente versati in misura pari ad Euro 75.000,00 netti in favore dell'opponente. Peraltro i pagamenti eseguiti a titolo di compenso venivano appositamente disposti con bonifici bancari con specifica causale *“compensi”* o senza alcuna denominazione (docc. nn. 5-9 convenuta) a differenza soltanto di quello oggetto di causa, denominato *“anticipo”*;

- che non vi erano utili da distribuire relativi al bilancio 2017, sia perché non ancora approvato alla data del 10.4.2017, sia perché in sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2016 i soci-rappresentanti l'intero capitale sociale- decidevano di imputare gli utili pari ad Euro 9.528,00 a riserva straordinaria.

Sul punto si osserva peraltro come, trattandosi di una società a responsabilità limitata, la distribuzione degli utili soggiace alla disciplina di cui all'art. 2478bis co. 3 c.c. e dunque richiede l'approvazione di apposita delibera in sede di approvazione del bilancio e non possa procedersi al di fuori di tali limiti e formalità a distribuire alcunché. Tanto che solo in data 26.6.2017 i soci provvedevano a distribuire le somme già imputate a riserva straordinaria e sovrapprezzo quote per Euro 20.000,00 previa apposita delibera di approvazione (doc. n. 5).

Non meritano di essere condivise le contestazioni svolte dalla ex socia alla documentazione prodotta dalla società ai documenti allegati quale doc. n. 5: la parte non nega in alcun modo di aver preso parte alle relative assemblee di approvazione del bilancio e dei compensi ai soci amministratori e distribuzione dei dividendi 2017, ma ne eccepisce il difetto di sottoscrizione dei relativi verbali (che tuttavia sono stati regolarmente vidimati, tenuto conto anche degli obblighi pubblicitari), salvo poi averne regolarmente incassato i compensi e dividendi in attuazione delle medesime delibere.

Medesime considerazioni devono essere svolte in relazione al libro giornale in cui l'operazione è stata registrata, fermo quanto già precisato in diritto sul punto.

Né d'altra parte l'opponente aveva prima della notifica dell'atto di citazione contestato alcunché, nonostante apposita missiva ricevuta in data 31.12.2018, al fine di escludere di aver ricevuto gli importi richiesti a titolo di mutuo, sicché anche tale condotta stragiudiziale è idonea a sostenere la tesi della società. A tal fine deve ribadirsi che *“poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro”* (Cass. Civ. Sez. III n. 4/1982; Cass. n. 193/1995; Cass. n. 4777/1997; Cass. Lav. n. 5784/1998; Cass. n. 5964/2001). Ebbene, la contestazione meramente formale e indiscriminata riguardante tutta la documentazione prodotta dalla convenuta opposta, di cui – si ribadisce- era socia amministratrice al 50% la stessa opponente e alla cui formazione dunque la medesima ha presenziato, costituisce un



ulteriore indice idoneo a minare la stessa attendibilità della tesi sostenuta dalla parte.

Il complessivo materiale probatorio offerto dalla convenuta opposta- attrice in senso sostanziale induce a ritenere provata l'esistenza del credito azionato, mentre risulta pacifico l'inadempimento della convenuta all'obbligo restitutorio, con conseguente infondatezza dell'opposizione da questi spiegata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Sulle spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo-parametri medi/ minimi per l'istruttoria meramente documentale, ritenendo congruo l'importo richiesto dalla difesa in nota spese allegata in atti e tenuto conto che le medesime comprendono già quelle liquidate con provvedimento monitorio, da ritenersi assorbite dalla presente sentenza, atteso che *"in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento"* (Cass. n. 27926/2019; Cass. n. 11606/2018; Cass. n. 18125/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- Rigetta l'opposizione svolta da Borra Sonia contro il decreto ingiuntivo n. 673/2019- r. g. n. 1476/2019, che quindi conferma;
- Condanna Borra Sonia a rifondere a Pepa Tetti e Legnami S.r.l. le spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro 4.035,00 per compensi e in Euro 145,50 per anticipazioni, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA se dovuta.

Così deciso in Vercelli, in data 3.6.2021

Il Giudice

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto

